

VERBALE DI ACCORDO
SULLE AGIBILITA' SINDACALI NAZIONALI
PER IL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Addì 11 gennaio 2018, presso la sede di AGENS- Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, sita in Roma, Viale Pasteur 10,

tra

la citata Associazione, anche in nome e per conto delle aziende associate operati nel settore del trasporto pubblico locale, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Diego Giacchetti, dal Responsabile Area TPL Dott. Livio Ravera e dal Dott. Omero Marco Caparelli

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL FNA rispettivamente rappresentate da Domenico D'Ercole, Eliseo Grasso, Nicola Settimo e Roberto Napoleoni, Andrea Gatto insieme con Vincenzo Rotella e Maurizio Buzzoni, Fabio Milloch insieme con Valentina Iori e Amerigo Leoni

Tenuto conto

- A. Dell'evoluzione determinatasi all'interno di AGENS con riguardo alla rappresentanza nel settore del trasporto pubblico locale;
- B. Del grado di partecipazione che le aziende associate esprimono, per il tramite dei propri dipendenti facenti parte delle organizzazioni sindacali sopra menzionate, nell'ambito del Sistema di Relazioni Industriali;
- C. Della necessità di definire un nuovo quadro regolatorio che, attraverso il contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL-Mobilità), accresca il livello di competitività, di flessibilità di efficacia e produttività dei servizi erogati ed i livelli di tutela e sicurezza sul lavoro;
- D. Che, in ragione di tutto quanto sopra, in data 12 gennaio 2017 tra le medesime parti in epigrafe è stato sottoscritto un accordo diretto a regolare temporaneamente, ed in attesa anche di eventuali evoluzioni associative, la materia delle agibilità sindacali;
- E. Detto accordo è scaduto il 31 dicembre 2017, con conseguente cessazione di ogni effetto;
- F. Ad oggi risulta persistente la necessità di predisporre medio tempore, anche in ragione dell'eventualità che si definisca un nuovo assetto della rappresentanza datoriale nel settore, un regime di agibilità sindacali che consenta il perseguimento degli scopi di cui alla lettera C che precede.

Si conviene quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Per la sola vigenza 1° gennaio — 31 dicembre 2018 ai soli lavoratori componenti degli organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo ed al fine di consentire l'avvio di un percorso diretto al raggiungimento di quanto indicato alla lettera C delle premesse, viene riconosciuto un numero complessivo di ore di permesso retribuito pari a 7.000 ore.



3. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo comunicheranno ad AGENS, entro il 19.01.2018, la ripartizione del monte ore di cui al precedente punto 2 tra le singole Segreterie Nazionali delle stesse oo.ss.
4. Le suddette agibilità cesseranno automaticamente e si intenderanno revocate qualora, durante la vigenza del presente accordo, tra le parti suddette dovesse trovare applicazione un diverso regime in materia di permessi sindacali nazionali.
5. I permessi di cui al presente accordo saranno assegnati previa comunicazione scritta da parte delle Segreterie Nazionali da fornirsi, eccettuati i casi di comprovata urgenza, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi all'azienda alla quale appartiene il lavoratore interessato e, per conoscenza, ad AGENS, con indicazione del nome del lavoratore medesimo, dei giorni di calendario interessati e del numero di ore di permesso. Qualora la richiesta si riferisca a più di tre giornate consecutive di permesso, il predetto termine è elevato a cinque giorni di calendario. L'eventuale diniego da parte dell'azienda alla concessione di detti permessi (per eventi eccezionali o non prevedibili di comprovata gravità o di particolare elevata difficoltà gestionale) dovrà essere adeguatamente motivato per iscritto e con un preavviso, di norma, non inferiore a 24 ore.

Il frazionamento del permesso è ammesso nel limite minimo di mezza giornata lavorativa a condizione che tale modalità risulti possibile, considerate le esigenze di servizio e senza che ciò determini oneri aggiuntivi per l'azienda.

Per periodi pari o superiori a 3 mesi, le ore di permesso di cui al presente Accordo sono computate convenzionalmente nel numero complessivo rispettivamente di 1.600 ore per l'intero anno 2018 ovvero in proporzione per periodi inferiori.

6. Entro il termine del 31 dicembre 2018, ovvero a fronte di modifiche rilevanti della compagine associativa, le parti si incontreranno nuovamente per valutare eventuali successive soluzioni, fermo restando che i permessi riconosciuti con la presente intesa dovranno comunque ritenersi cessati senza bisogno di ulteriori comunicazioni in merito.

AGENS

Le Segreterie Nazionali

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

FAISA-CISAL

UGL FNA